



COMUNE DI CASALMORO
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2025

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 FINALITA'

Articolo 1 - Finalità	<i>pag. 4</i>
Articolo 2 - funzioni di Polizia Urbana	<i>pag. 4</i>
Articolo 3 - Accertamento delle violazioni	<i>pag. 5</i>
Articolo 4 - Vigilanza	<i>pag. 5</i>
Articolo 5 - Sanzioni	<i>pag. 5</i>

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELL'AMBIENTALE

Articolo 6 - Comportamenti vietati su suolo pubblico, di proprietà pubblica o privata destinata al pubblico, privata di uso pubblico	<i>pag. 6</i>
Articolo 7 - Altre attività vietate	<i>pag. 7</i>
Articolo 7/bis – Misure di sicurezza urbana	<i>pag. 8</i>
Articolo 8 - Disciplina anti – bullismo	<i>pag. 8</i>
Articolo 09- Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale - disciplina dell'acattonaggio nel territorio comunale	<i>pag. 9</i>
Articolo 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato	<i>pag. 9</i>
Articolo 11 - Abbandono rifiuti	<i>pag. 11</i>
Articolo 12 - Sgombero neve	<i>pag. 11</i>

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE E DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 13 -Divieti	<i>pag. 11</i>
Articolo 14 -Accensione fuochi	<i>pag. 12</i>
Articolo 15 -Disposizioni sul verde privato	<i>pag. 14</i>

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 16 -Disposizioni generali	<i>pag. 15</i>
Articolo 17 -Specificazioni	<i>pag. 16</i>

CAPO II – DISPOSIZIONI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 18 -Occupazione per manifestazioni	<i>pag. 16</i>
Articolo 19 -Occupazione con spettacoli viaggianti	<i>pag. 17</i>
Articolo 20 -Occupazioni con elementi di arredo	<i>pag. 17</i>
Articolo 21 -Occupazioni per traslochi	<i>pag. 17</i>
Articolo 22 -Occupazioni di altra natura	<i>pag. 18</i>
Articolo 23 -Occupazioni per comizi e raccolta di firme	<i>pag. 18</i>

CAPO III – DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 24 -Occupazione con dehors	<i>pag. 18</i>
Articolo 25 -Occupazione per temporanea esposizione	<i>pag. 19</i>
Articolo 26 -Occupazione per esposizione merci	<i>pag. 19</i>
Articolo 27 -Commercio in forma itinerante	<i>pag. 20</i>
Articolo 28 -Mestieri girovaghi	<i>pag. 20</i>

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 29 -Disposizioni generali	<i>pag. 21</i>
Articolo 30 -Spettacoli ed intrattenimenti	<i>pag. 21</i>
Articolo 31 -Attività rumorose nel territorio comunale e nelle abitazioni private	<i>pag.22</i>
Articolo 32 - Dissuasori di uccelli o altro configurabile a tali dispositivi	<i>pag. 22</i>

TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 33 -Tutela degli animali domestici	<i>pag. 22</i>
Articolo 34 -Protezione della fauna selvatica	<i>pag. 22</i>
Articolo 35 -Divieti specifici	<i>pag. 23</i>
Articolo 36 -Animali molesti	<i>pag. 23</i>
Articolo 37 -Mantenimento dei cani ed altri animale da affezione	<i>pag. 23</i>
Articolo 38 -Animali randagi e protezione della fauna selvatica	<i>pag. 24</i>

TITOLO VI – POLIZIA RURALE

Articolo 39 -Divieto di pascolo	<i>pag. 24</i>
Articolo 40 -Pascolo abusivo, custodia degli animali pascolanti e transito	<i>pag. 25</i>

TITOLO VI – DISCIPLINA DEL PUNTO ACQUA

Articolo 41 -Punto Acqua	<i>pag. 25</i>
---------------------------------	----------------

TITOLO VI – NORME PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 42 - Amministrazione degli stabili *pag. 26*

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43 - Disposizioni transitorie *pag. 26*

Articolo 44 - Sanzioni *pag. 26*

Articolo 45 - Procedimento sanzionatorio *pag. 27*

Articolo 46 - Rimessa in ripristino o rimozione delle opere *pag. 28*

Articolo 47 - Entrata in vigore del Regolamento *pag. 29*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Finalità

Premesso che con decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 è stato disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, anche con riferimento alle definizioni relative all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;

1 Che, pertanto, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

2 Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico

3 Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2 – Funzioni Polizia Urbana

1 Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

ART. 3 – Accertamento delle violazioni

1 Della vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento, in ragione della peculiarità dello stesso, è incaricato, in via prioritaria, il personale della Polizia Locale, nonché gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, così come previsto dall'art.13 della legge 24 novembre 1981 n.689 a cui si aggiungono gli eventuali agenti accertatori nominati dall'Amministrazione Comunale, incaricati per legge, per funzione o per delega, dei predetti controlli.

Art. 4 - Vigilanza

1 Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli appartenenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle ATS, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2 Gli appartenenti del Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3 All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti ad altre forze di Polizia.

Art. 5 – Sanzioni

1 Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento potranno essere aggiornate nella misura del pagamento in misura ridotta, con deliberazione della Giunta Comunale.

2 - vedasi art. 44/45 ss. (norme attuative)

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 6 - Comportamenti vietati su suolo pubblico, di proprietà pubblica o privata destinata al pubblico, privata di uso pubblico

1 - A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici, parchi, giardini ed aiuole pubbliche o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati; fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del codice penale, è vietato eseguire disegni, murali, scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica, ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile, se non specificatamente autorizzato nel contesto di eventi o particolari manifestazioni.

c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;

g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini o destinate all'utilizzo pubblico da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito in **anni 12 (dodici)**;

h) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;

i) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;

l) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

n) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre oggetti contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali (urinare – defecare) fuori dai luoghi a ciò destinati;

p) accendere fuochi non autorizzati o gettare oggetti accesi nei luoghi aperti al pubblico e comunque nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

q) sparare mortaretti o petardi o altri simili apparecchi di libera vendita. Deroche al presente punto potranno essere concesse dal Sindaco per periodi limitati ed in caso di particolari manifestazioni o ricorrenze;

r) dormire, sdraiarsi e sedersi sulla pavimentazione, sui gradini o su altri manufatti diversi dagli appositi sedili sotto i porticati pubblici o privati di uso pubblico, presso gli edifici di valore monumentale e sulle relative gradinate di accesso, stazionare con animali somministrando loro cibo o bevande, effettuare giochi nonché spettacoli, fatte salve specifiche autorizzazioni, o intrattenimenti contrari al decoro e al significato monumentale del luogo; effettuare la pulizia personale, di animali e oggetti presso le fontane monumentali e/o pubbliche

s) è vietato l'uso ed il lancio di "lanterne cinesi" o di qualsiasi altro oggetto atto al volo elevato nel territorio di Casalmoro, essendo corridoio di atterraggio di aerei militari e non;

t) utilizzare la Casetta dell'Acqua in modo scorretto e senza sprechi. Non gettare nei pressi di essa bottiglie vuote, rotte e quant'altro in contrasto con l'igiene. E' consentito l'utilizzo dell'acqua della Casetta solo per uso alimentare.

Art. 7 - Altre attività vietate

1 A tutela della incolumità e della igiene pubblica e' vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione;

b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente trattenuto contro ogni pericolo di caduta;

c) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

d) gettare sul suolo pubblico chewing-gum, mozziconi di sigarette e carte e oggetti vari;

e) effettuare pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento sulla strada e sulle parti sottostanti del fabbricato;

f) depositare pubblicità nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove, i proprietari/inquilini abbiano esposto visibile cartello di NON gradimento e/o divieto e/o abbiano installato apposito contenitore. Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e/o alla società distributrice. E' vietato altresì, collocare sul parabrezza delle auto ogni sorta di materiale pubblicitario senza la prescritta autorizzazione.

2 Nel centro storico è vietato stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via.

Art. 7/bis: Misure di sicurezza urbana

Per effetto della legge n. 48 del 18 aprile 2017 di conversione del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, le sanzioni amministrative previste dagli artt. 688 (ubriachezza molesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale e dell'art.29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 (commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione), nonché dall'art. 7 comma 15 bis (attività abusiva di parcheggiatore) del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, applicate nei confronti di coloro che commettono tali violazioni nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.L. 14/2017 (aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze), convertito con Legge 48/2017 e in quelle previste dal presente regolamento, di seguito riportate, prevedono anche l'adozione del provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 dell'art. 9 del già D.L. n.14/2017 (c.d. Daspo Urbano);

Le sanzioni previste dall'art. 9 , della Legge 18 aprile 2017, n. 48, si applicano anche all'interno delle seguenti aree:

- a) Via IV Novembre dal civ. 2 al civ. 88, Via Roma dal civ. 2 al civ. 38, Via Piave, Via Valle Maria, Via Disciplina, Via Donatori di Sangue dal civ.2 al civ. 24.
- b) Tutti parchi pubblici della città, all'interno dei quali sono state collocate delle panchine e/o giochi per bambini o altre strutture di libera fruibilità, dove particolari condotte moleste, in violazione del Regolamento di Polizia Urbana, ne impedirebbero la libera accessibilità e la fruizione.

Art. 8 – Disciplina anti-bullismo

1 E' vietato, all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze, di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Casalmoro, nonché in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza.

2 L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine, per l'accertamento degli illeciti amministrativi de quibus, dovrà essere concordato con l'Istituto Comprensivo di Asola, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche. Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte ai sensi dell'art. 13 c.1 L. 689/1981 di insegnanti, studenti, operatori scolastici, dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere postumo rispetto la loro perpetrazione.

3 Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria. Gli agenti predetti qualora ravvisassero pertanto nei comportamenti in predicato l'elemento oggettivo e soggettivo di qualsivoglia reato provvederanno a

norma dell'art. 347 c.p.p.. La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

Art. 9 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale - disciplina dell'accattonaggio nel territorio comunale

1 Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia dello Stato, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.

2 L'accattonaggio nel territorio comunale è vietato qualora svolto in violazione dell'art. 671 del Codice Penale (con minori) o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla circolazione pedonale.

3 L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati parimenti quanto costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale.

4 È vietato l'accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali.

5 L'accattonaggio è vietato quando intralcia l'accesso alle abitazioni oppure se svolto in modo invasivo con disturbo ai passanti o alle abitazioni private.

6 Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, è vietato l'accattonaggio:

- all'interno dell'area mercatale delimitata, durante lo svolgimento del mercato settimanale
- durante le fiere annuali e comunque in ogni sorta di feste
- all'interno del centro storico in occasione di manifestazioni di vario genere
- in prossimità dei luoghi destinati alla memoria dei defunti
- in prossimità degli esercizi commerciali

I soggetti interessati saranno invitati a far cessare tale attività nelle zone di cui sopra.

Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1 E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

2 Quando l'attività di cui al comma 1 viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, idonei contenitori per il deposito dei rifiuti.

3 E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti la via pubblica o ai quali si accede dalla pubblica via di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

4 I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, provvedendo anche all'eventuale rimozione della neve.

5 I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

6 E' vietato rovistare nei cassonetti dell'immondizia o della raccolta differenziata, atti alla raccolta della spazzatura, quando da tale azione deriva insudiciamento della strada o suolo pubblico; è altresì vietato rovistare all'interno di essi per questioni di incolumità personale, al fine di non procurarsi lesioni personali.

7 I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi possono essere conferiti con le modalità previste dal gestore.

8 E' fatto obbligo agli sposi, entro e non oltre due ore dalla fine della cerimonia di celebrazione del matrimonio civile o religioso, provvedere alla pulizia, dal riso o altro materiale gettato per i festeggiamenti, ed al ripristino del suolo antistante il sagrato della chiesa, del Santuario, o del Comune e delle aree limitrofe. E' fatto altresì obbligo agli stessi della rimozione dei manifesti affissi pubblicizzanti l'evento come previsto dall'art. 10 punto 9. L'ufficiale di stato civile, all'atto della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio provvederà a consegnare estratto del presente articolo agli sposi per debita informazione

9 Salvo i casi espressamente disciplinati ed autorizzati, è vietato collocare sui pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri elementi di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere con esclusione degli enti gestori di servizi che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza.

È vietato attaccare volantini pubblicitari, locandine presso abitazioni private, ringhiere e cancelli per evitare l'imbrattamento e dispersione sul suolo pubblico dopo la loro rimozione.

E' fatto obbligo ai festeggiati entro **4 giorni** dall'evento di provvedere alla rimozione dal suolo, dai muri, dall'arredo urbano, dalla segnaletica, dei manifesti goliardici affissi fuori dagli spazi consentiti e pubblicizzanti il medesimo.

10 I contenitori della raccolta differenziata vanno esposti alla sera, antecedente la raccolta, indicativamente dopo le ore 21.00 e comunque dopo il tramonto e i contenitori vuoti vanno ritirati al mattino prontamente dopo il loro svuotamento al massimo entro le ore 13:00.

Art. 11 – Abbandono rifiuti

1 Il conferimento di rifiuti deve avvenire nei giorni, nell'orario e con le modalità stabilite dal gestore del servizio di raccolta.

2 L'abbandono di rifiuti ingombranti e/o pericolosi è vietato su tutto il territorio comunale.

Art. 12 - Sgombero neve

1 - Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2 I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3 I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in buono stato di efficienza.

4 E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

5 Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

6 L'obbligo stabilito all'art. 10, commi 3 e 4, vale anche per la rimozione della neve.

7 I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

CAPO II - SALVAGUARDIA VERDE E SUOLO PUBBLICO

Art. 13 – Divieti

1 Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:

a) danneggiare la vegetazione;

b) circolare con veicoli di qualsiasi tipo su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

c) calpestare le aiuole decorative.

Art. 14 – Accensione fuochi

1 Nel territorio di Casalmoro è vietato accendere fuochi di ogni genere dentro e fuori il centro abitato, fatti salvi i casi del successivo punto 3, appositamente autorizzati.

2 In caso di accensione di fuochi o altro causante fumo, il responsabile dovrà provvedere nel minor tempo possibile allo spegnimento dello stesso e comunque risponderà personalmente in sede civile o penale in caso di danni a cose e/o persone.

3 Ai sensi del DGR n. IX/2820 del 22/12/2011 possono essere consentiti, previa autorizzazione del Sindaco o Funzionario delegato, falò (es. BURIEL) e fuochi in occasione di feste, sagre di paese, attività didattico associative (es. Scout) o comunque eventi attinenti ai rituali di calendario della tradizione popolare culturale della Lombardia e quindi della tradizione storica locale.

I “**fuochi storici**”, nello specifico ci si riferisce all’art.9 Accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare” che al comma 2 sancisce: “L'accensione di falò in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientra nell'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; *come legiferato dalla legge n.152 del 07 ottobre 2024 entrata in vigore il 1 novembre 2024.*

4 E' consentito accendere falò e fuochi di cui all’art. 3 alle seguenti condizioni:

- a) essere ad una distanza minima di almeno 50 metri dalle abitazioni sparse e di almeno 100 metri da edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile.
- b) che i materiali impiegati – vegetali e lignei – non abbiano subito processi e/o trattamenti di natura chimico-fisica ed in generale è fatto divieto di combustione di scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere. (N.B: fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito utilizzare – per esempio – residui di lavorazioni agricole – forestali e del verde quali scarti legnosi o erbacei in specie tralci e ramaglie, residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell’estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fosso; nonché in generale, materiali a base di carta-cartone e legnami non trattati).
- c) che sia creata una fascia di isolamento, della larghezza minima di cinque (5) metri, costituita da terreno lavorato e, comunque, privo di vegetazione ovvero in grado di isolare l’area su cui insiste il fuoco;
- d) che sia interdetta alle persone un’area attorno al fuoco di raggio, quantomeno, maggiore di Mt. 2 rispetto all’altezza della pira stessa. Maggiore è l’altezza in proporzione andrà aumentato il raggio di sicurezza. (si considera pericolosa un’altezza delle pire superiore ai 5 mt.);
- e) che la situazione meteorologica sia favorevole e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell’atmosfera. In caso di mutazione delle condizioni che ne rendono pericoloso lo svolgimento ovvero la prosecuzione il

Responsabile deve dare un segnale di interruzione allontanando gli eventuali spettatori. L'evento potrà riprendere solo in caso di ritorno delle condizioni meteorologiche favorevoli;

- f) i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del Richiedente e/o Responsabile dell'iniziativa o suo delegato e collaboratore;
- g) che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;
- h) se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo – in relazione all'art. 43 del Regolamento;
- i) che la cittadinanza presente venga mantenuta a tale distanza (vedi comma 4 lett. d) e, comunque, secondo le condizioni meteorologiche è responsabilità del Richiedente e/o Responsabile e/o collaboratore valutare condizioni di sicurezza aumentate;
- j) che il Richiedente e/o il Responsabile e/o il collaboratore dell'iniziativa si attenga agli orari concordati e che, al termine, si assicuri dello spegnimento del fuoco;
- k) di avere la disponibilità di una cisterna /botte di acqua di adeguate capacità per lo spegnimento in caso di emergenza;
- l) si ribadisce, inoltre, che è vietato assolutamente:
 - la combustione di pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi, etc.
 - l'utilizzo di combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi;
 - bruciare materiali o accendere fuochi in luoghi diversi da quanto richiesto in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. Il divieto di accensione fuochi contempla anche gli spazi comunali a verde e ogni altra area pubblica;
 - appiccare altresì, in tutto il territorio comunale fuoco libero, siepi, erba degli argini dei fossi, scarpate, nonché a materiali di varia natura presenti in cantieri edili, nonché nell'ambito della ripulitura di prati e giardini.

5 In deroga alle condizioni di cui all'art.4 in particolari condizioni e/o eventi saranno autorizzati e disciplinati casi specifici.

6 In attuazione da quanto previsto dall'art. 182, comma 6/bis del D.LGS 152/2006, con delibera regionale n. 2634 del 24 giugno 2024 che ha previsto l'attuazione della modifica della legge regionale n.24/2006 all'art. 18/bis, è vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro di residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 01 Ottobre al 31 Marzo e i mesi di Luglio e Agosto.

Tale divieto si applica nei territori dei Comuni aventi quota ISTAT inferiore ai 300 m s.l.m.; l'elenco dei Comuni aventi quota altimetrica inferiore a 300 m s.l.m. in base al dato ISTAT è contenuto nell'allegato 5 del D.G.R. n.2634/2024.

Sono fatte salve le deroghe previste dalla normativa di settore disposte dall'autorità competente per motivi di carattere fitosanitario.

7 è consentita la combustione di cui al comma 6 se eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli **2 giorni** all'interno del periodo dal **15 ottobre al 15 aprile di ogni anno** nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
- verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link: <http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx>.

Art. 15 - Disposizioni sul verde privato

1 In conformità anche a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2 E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale in relazione all'art. 42 del Regolamento.

3 I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

4 I proprietari delle aree edificabili, dismesse, abbandonate o comunque lasciate a verde nel tessuto urbano, per motivi di igiene e di decoro, nel caso fossero coltivate, possono seminare solo colture erbacee di basso sviluppo, tipo erba medica o prato stabile. Non sono pertanto ammesse tutte le colture ad alto sviluppo, che stazionino per un lungo lasso di tempo nel terreno fino ad essiccazione e che producano consistenti polveri per il raccolto, ad esempio grano, granoturco, sorgo ecc. I proprietari o conduttori avranno anche l'obbligo di mantenere tagliate le suddette aree nei tempi agricoli al fine di evitare il proliferare di parassiti, zanzare o ratti. Il taglio deve comprendere anche la rifilatura dei muretti di cemento perimetrali.

5 I proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli limitrofi alle abitazioni in ambito urbano, hanno l'obbligo alla costante regolarizzazione del terreno incolto per una fascia di rispetto di mt. 3,00 dal confine con le stesse.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 16 - Disposizioni generali

1 La violazione delle norme del Tit. III (**dall' art. 17 all' art. 27**) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.

2 A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

3 Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di pubblico passaggio, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;

c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

4 Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 3, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

5 Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.

6 L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 4.

7 La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

8 Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

9 Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 17 – Specificazioni

1 Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:

a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcuno scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

b) temporanee: sono tali le occupazioni, di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;

d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2 Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3 Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura, indenne e nelle medesime condizioni d'origine.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 18 - Occupazioni per manifestazioni

1 Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intendono utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti, nonché dichiarazione sostitutiva attestante regolare corretto montaggio strutture conformi alle normative vigenti

2 In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio, nonché in relazione all'interesse pubblico ed all'importanza delle manifestazioni.

3 L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno **quindici (15)** giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

4 Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

5 L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia e' determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa e' effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

6 L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali e' inoltre disciplinata da specifico regolamento.

Art. 19 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1 - L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo su area appositamente individuata dal Comune.

Art. 20 - Occupazioni con elementi di arredo

1 A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi in relazione all'art. 42 del Regolamento;

2 Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3 La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art. 21 - Occupazioni per traslochi

1 Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, al Comando di Polizia Locale,

con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione, in relazione all'art. 42 del Regolamento;

2 Accertato che nulla osti, il Comando di Polizia Locale restituisce una copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.

3 L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata, in relazione all'art. 42 del Regolamento.

Art. 22 - Occupazioni di altra natura

1 L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento e' subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2 Salvo specifica autorizzazione, non e' consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 23 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1 L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno **tre (3)** giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2 Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione in funzione dell'ordine cronologico delle richieste.

CAPO III - DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 24 - Occupazioni con dehors

1 Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili (tipo gazebo) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di pubblico passaggio) che costituisce, limita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

2 Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici indicati dal

competente ufficio tecnico comunale, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

3 Le disposizioni di cui al comma 2, valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

4 L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo e' stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 25 - Occupazioni per temporanea esposizione

1 In particolari circostanze di interesse generale può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2 In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3 L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 26 - Occupazioni per esposizione di merci

1 A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di qualsiasi altra norma specifica in materia, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.

2 Fermo restando il rispetto delle norme indicate al comma 1, i generi alimentari possono essere esposti nel rispetto delle normative igienico – sanitarie.

3 L'autorizzazione di cui al presente articolo e' valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso, se non specificatamente autorizzate.

Art. 27 - Commercio in forma itinerante

1 I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma

itinerante, conformemente alle disposizioni previste nel Regolamento dell'attività di commercio su area pubblica e nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) e' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) e' vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali siano presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all' art.09 cc. 2-3-6, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento dell'attività di commercio su area pubblica;

c) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non e' consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

d) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi, compresi quelli situati nella zona indicata all'art. 9 cc. 2-3-6, e' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.

2 Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 28 - Mestieri girovaghi

1 Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2 L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3 L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili e' consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 29 - Disposizioni generali

1 Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un 'attività privata non professionale o industriale, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2 I Servizi Tecnici comunali o delle ATS, su reclamo (di più soggetti interessati), o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti

perché chi esercita arti, mestieri o lavorazioni industriali proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3 Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle ATS o di altro organo di vigilanza, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, dell'attività privata non professionale o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4 E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore, il cui utilizzo sia in contrasto con le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il divieto non vale per le attività che comportino esclusivamente l'uso di normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie ed in ogni caso compatibile con la destinazione d'uso abitativa.

Art. 30 - Spettacoli e trattenimenti

1 I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23 e le ore 8.

2 Ai soggetti, di cui al comma 1, e' fatto obbligo di vigilare, affinché all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, segnalando comportamenti anomali alle competenti autorità.

3 Le Comunicazioni di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 31 – Attività rumorose nel territorio comunale e nelle abitazioni private.

1 Nelle abitazioni private, non è consentito svolgere attività rumorose e far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi che superino la normale tollerabilità.

2 Gli apparecchi radiofonici, televisivi, l'uso di amplificatori sonori di ogni specie (emittenti musica, o qualsiasi genere di suono/rumore) nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica o altro devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

3 Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza di esecuzione di lavori di ristrutturazione interna di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione o vicini a tali fabbricati, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele per contenere il disturbo e siano rispettati i seguenti orari:

- **Giorni feriali: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 20.00;**

- **Giorni festivi: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.**

Art. 32 - Dissuasori di uccelli o altro configurabile a tali dispositivi

1 Le limitazioni previste all'art. 1.3 del Regolamento di zonizzazione acustica (norme tecniche di attuazione) si applicano anche ai dispositivi di cui al presente articolo.

TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 33 - Tutela degli animali domestici

1 E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 34 - Protezione della fauna selvatica

1 Fermo restando il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale fatto salve le zone specificatamente indicate dalla provincia, riservate alla caccia ed alla pesca.

2 E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa nazionale ed internazionale a tutela delle stesse.

3 Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo di raccapriccio per terzi.

Art. 35 - Divieti specifici

1 - E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 36 - Animali molesti

1 - In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2 - Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il

medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Art. 37 - Mantenimento dei cani ed altri animali d' affezione

1 Fatto salvo il dettato previsto dall'art. 672 C.P., i proprietari o i possessori di animali devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui gli animali vivono, vigilando, altresì, affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno al vicinato. Gli stessi dovranno essere regolarmente dotati di micro-chip identificativo.

2 Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola per i casi stabiliti dalla Legge. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3 I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, in ogni caso in luoghi isolati. Dei danni che i cani eventualmente dovessero provocare rispondono i proprietari o i detentori.

4 Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5 La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere dell'animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

6 A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di munirsi di idonea attrezzatura (ad esempio buste igieniche) per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori specifici oppure nei contenitori presenti in loco. Allo scopo possono essere utilizzati anche i sacchetti messi a disposizione dall'amministrazione comunale negli appositi contenitori.

7 I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico, nonché aree verdi.

8 E' vietato introdurre cani nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi ancorché essi siano condotti al guinzaglio, eccezione fatta per il cane di assistenza, il quale sarà munito di un tesserino identificativo registrato nel Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (Sinac).

9 In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

10 I proprietari, i conduttori o coloro che provvisoriamente accudiscono un animale devono assicurarsi che non scappi dalla proprietà privata, delimitando la stessa con reti, teli, innalzamento della ringhiera e/o comunque con tutte quelle accortezze che si rendano necessarie affinché l'animale non scappi.

11 Nelle aree verdi private ove i cani, in particolare di grossa taglia, siano lasciati liberi, i proprietari dovranno adottare provvedimenti affinché non possano sporgersi con il muso dalle ringhiere per abbaiare ai passanti, spaventandoli e creare situazioni di pericolo.

12 Per quanto non esplicitamente definito dal presente Regolamento si fa riferimento alla L.R. 30.12.2009 n. 33.

Art. 38 Animali randagi e protezione della fauna selvatica

1 E' vietato la cattura di ogni sorta di animale selvatico libero sul territorio comunale.

2 In relazione al comma 1 è fatto obbligo l'immediata liberazione dell'animale

TITOLO VI – POLIZIA RURALE

Art. 39 Divieto di pascolo

1 Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza, il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno. Il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da parte del proprietario del fondo da presentare ad ogni richiesta degli agenti di Polizia Locale.

2 E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

3 Nelle proprietà private è proibito lasciare incustoditi ai pascoli animali che abbiano l'istinto di cozzare, scalciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

Art. 40 Pascolo abusivo, custodia degli animali pascolanti e transito

1 Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade ad uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non si sia rintracciato il proprietario.

2 Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi e molestia ai passanti.

3 Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

4 Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

5 Coloro che, non residenti o domiciliati nel Comune, debbono attraversare il territorio comunale con bestiame, devono essere autorizzati e non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi, dei canali e delle scarpate stradali.

6 E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 Codice Penale.

TITOLO VII – PUNTO ACQUA

Art. 41 – Disciplina per il funzionamento del “Punto Acqua”

Il Punto Acqua eroga acqua proveniente dall'acquedotto comunale tal quale, con l'opzione della refrigerazione e della gasatura. La qualità dell'acqua, idonea per il consumo umano, è la medesima di quella erogata dal rubinetto di casa.

1 L'acqua deve essere prelevata con bottiglie preferibilmente in vetro. E' assolutamente vietato l'impiego di contenitori di capienza superiore ai 1,5 lt, quali taniche od altro. E' possibile prelevare fino ad massimo di n.06 bottiglie al giorno.

2 E' vietato l'utilizzo della fontana per usi diversi dal consumo umano (lavaggio veicoli, pulizia stoviglie, pulizia personale, giochi, ecc.).

3 E' vietato il prelievo dell'acqua presso il punto acqua da tutti i soggetti non residenti nel Comune di Casalmoro (MN), ad esclusione di tutti i tesserati delle attività sportive praticanti sul territorio del Comune di Casalmoro (MN)

TITOLO VIII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 42 - Amministrazione degli stabili/condomini

1 - Nell'atrio degli stabili e/o all'esterno di essi, deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo, il telefono della sede legale, dell'Amministratore condominiale, laddove previsto, visibile dalla pubblica strada, in conformità alla normativa vigente.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 - Disposizioni transitorie

1 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.51 del 15/12/2016, nonché tutti gli atti, i provvedimenti e norme regolamentari sostituite da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

2 Le norme del presente regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Art. 44 – SANZIONI

1 Le sanzioni verranno determinate nel loro ammontare con successiva Deliberazione della Giunta Comunale.

2 Ove non espressamente indicato la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste (da € 25.00 a € 500.00).

3 La procedura per l'applicazione delle medesime è disciplinata dalla L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni; è sempre ammesso il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.

4 Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 18 della succitata legge, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi competenti e a decidere i ricorsi in materia è il Sindaco o Funzionario incaricato dallo stesso.

5 Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in ripristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

6 Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune.

7 Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al presente articolo, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

8 Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

9 L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità e all'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

10 Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

11 Per determinate violazioni al presente Regolamento appositamente individuate, in caso di reiterazione, è previsto il **raddoppio della sanzione edittale**.

12 Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.

13 L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge 689/1981, il Responsabile del Servizio della Polizia Locale.

Art. 45 – Procedimento sanzionatorio, Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose.

1 Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto a sanzione amm.va pecuniaria. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

2 Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di sospensione o di revoca del titolo autorizzatorio a svolgere l'attività o che altera i sigilli, è soggetto, fatto salvo le norme penali, a sanzione amministrativa pecuniaria.

3 Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve essere sempre esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria.

4 Ai sensi dell'art. 44 del presente Regolamento colui che non ottemperi al provvedimento di diffida o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità, si rifiuti di eseguirle immediatamente, è soggetto a sanzione prevista dall'art.46 del presente Regolamento.

5 Ai sensi degli artt. 13,19 e 20 della L. 689/81 e del D.P.R. 571/82 gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

6 Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.

7 Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza/ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.

8 Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18,19 e 20, della L. 689/1981, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo della vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto.

In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

Art. 46 – Rimessa in ripristino o rimozione delle opere

1 Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale imponendo tale obbligo al trasgressore; nel verbale è altresì precisato se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'organo accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2 Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive è soggetto a sanzione come definita da successiva deliberazione della Giunta Comunale.

3 - In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere abusive, a cura del Comune e a spese dell'interessato a cui ogni onore sarà addebitato.

4 Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, NON sia di immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento; con successivo atto o nel verbale stesso, è notificato al trasgressore la diffida ad adempiere entro il massimo di 30 giorni.

5 Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto a sanzione come definita da successiva deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di mancata o parziale ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato a cui ogni onere sarà addebitato.

Art. 47 – Entrata in vigore del Regolamento

1 Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. del 30/04/2025;

Pubblicato all'albo pretorio informatico unitamente alla deliberazione di approvazione il per 15 giorni consecutivi;

Entrato in vigore in data